

Concordato in appello, ricorsi limitati in Cassazione

Penale

Focus su consenso del Pm, volontà dell'imputato e conformità all'accordo

Guido Camera

Il ricorso per Cassazione contro la sentenza che accoglie la richiesta di concordato in appello è ammissibile solo quando si fonda su motivi relativi alla formazione della volontà dell'imputato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo raggiunto tra le parti. L'impugnazione di legittimità è invece preclusa se si basa su censure rinunciate con la richiesta di concordato, sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento e su vizi attinenti alla determinazione della pena che non abbiano causato una sanzione illegale, cioè non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 37483, depositata l'11 ottobre 2024. La Suprema corte ha anche chiarito che, a causa dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, una volta che l'imputato ha optato per il concordato, la cognizione del giudice rimane limitata ai motivi di impugnazione non rinunciati, e non deve perciò motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove.

Ma sono molte le sentenze di legittimità che si sono soffermate sui limiti di ricorribilità del concordato in appello, che è un istituto di giustizia negoziata con finalità deflattive; per incentivarlo, il decreto legislativo 150/2022 ha eliminato il divieto per i reati di competenza distrettuale e altri gravi delitti contro la persona.

Si è intanto chiarito che il giudice non può recepire solo in parte l'accordo: la Cassazione, con la sentenza 12613/2020, ha valutato ammissibile il ricorso contro la sentenza che non riconosce la sospensione condizionale della pena cui è subordinato il concordato.

Quanto al rapporto tra concordato e pena illegale, le Sezioni Unite, con la decisione 19415/2022, hanno sancito l'ammissibilità del ricorso che denuncia l'omessa dichiarazione della prescrizione maturata prima della pronuncia d'appello. La sentenza 6991/2023 ha precisato che il concordato non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa si può desumere dall'inclusione, nel calcolo della pena, della quota di sanzione per il reato prescritto, perché la rinuncia alla prescrizione deve avere forma espressa. La sentenza va quindi annullata e viene travolto l'accordo complessivo tra le parti. Il ricorso è invece inammissibile se la rinuncia ai motivi di appello tramite procuratore speciale ha riguardato anche quello sull'intervenuta prescrizione, perché vale come rinuncia espressa (sentenza 33266/2023).

Anche l'abbandono del motivo di appello sull'incompetenza per territorio (sentenza 51557/2023), o sulla determinazione in misura fissa delle pene accessorie per i reati fallimentari (sentenza 46850/2022) comporta l'inammissibilità del ricorso fondato su queste censure. Lo stesso esito (sentenza 28306/2021) colpisce il ricorso contro il concordato riguardante un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato con riduzione di un terzo e non della metà, perché non ricorre un'ipotesi di pena illegale, ma di errata applicazione della legge processuale.